stione economica, perchè, quando manca il pretore si paga la metà dello stipendio al vice-pretore. Del resto è un'istituzione che non può esser abolita se non per legge, ed il rimedio sarebbe quello di stipendiarlo, al che non basta un milione, e per ora giustamente si oppone il ministro del tesoro. Dunque non è questione economica sotto questo rapporto. (*Interruzione*). Va bene. Secondo caso: quando manca il pretore, chi volete che supplisca? Deploro anch'io che i vice-pretori facciano gli avvocati; anch'io dico, che non dovrebbero esercitare l'avvocatura; ma per esperienza posso assicurare che i procuratori generali, prima di fare le proposte della nomina di vice-pretore, domandano se esercita la professione. (*Eeeeeeh!*) Lasciatemi finire. Che cosa avviene? Che quando il Ministero sa che esercitano la professione, provvede immediatamente.

Ad esempio, nel mio paese vi è un vice-pretore che non fa l'avvocato; se vi sono degli inconvenienti, il ministro provvederà.

PALA. Mettiamolo nella legge allora!

FALCONI NICOLA, *presidente della Commissione*. I capi di servizio riferiranno al ministro ove si verifichino inconvenienti, che io deploro come voialtri, ed il ministro provvederà. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ora debbo domandare a coloro che hanno proposto emendamenti se li mantengano.

Dall'onorevole Cavagnari abbiamo udito che non fa questione che sulla parola *sarà* invece di *potrà*.

L'onorevole Baccelli Alfredo ha già dichiarato ieri che ritira la sua proposta.

L'onorevole De Nava...

DE NAVA. Il mio emendamento è già stato accettato dal Governo e dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Callaini non è presente, ma il suo emendamento è stato accolto.

L'onorevole Cimorelli insiste nel suo emendamento?

CIMORELLI. Anche la mia proposta è stata accolta, e non ho ragione di insistervi.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazziotti ha ritirato il suo emendamento. Rimarrebbe quello dell'onorevole Landucci.

LANDUUCCI. Ritiro la prima parte e mantengo la seconda, che fu accettata dal Governo e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora non vi è ragione di porla ai voti.

Non rimarrebbe ora che di sentire l'opinione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore sulle proposte mantenute, che sono, quella dell'onorevole Pala, che potrebbe limitarsi a votar contro, e quelle degli onorevoli Cavagnari e Lucchini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, *relatore*. Non più di due minuti per rispondere agli onorevoli Lucchini e Cavagnari. Che cosa desiderano essi? Che quando si tratta di supplenza *temporanea* resti in vigore l'articolo 37, che del resto non si può sopprimere; quando invece si tratti di quel tal pretore che deve essere designato con decreto reale non possa essere nominato il vice-pretore onorario? Ebbene il concetto dell'onorevole ministro è questo; lo si vuole più chiaro? Ed allora si dica pure: in mancanza del pretore, anche se esiste vice-pretore, supplirà il pretore viciniore. (*Benissimo!*)

Quanto al dubbio sollevato dall'onorevole Pala dirò che è opportuno tener presente la statistica del quinquennio 1897-1901 per evitare quegli inconvenienti cui accennarono altri oratori, ma nulla vieta che, se il ministro, per i quinquenni posteriori, troverà una pretura nella quale siano state pronunciate più di cento sentenze, essa non debba esser parificata alle altre; sarebbe un'ingiustizia che nessun ministro commetterebbe.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Consento nelle dichiarazioni del relatore ed accetto anche il concetto che malgrado vi sia un vice pretore onorario, non di meno però la supplenza definitiva non possa mai essere affidata che ad un pretore.

Molte voci. Così va bene! Ai voti!

PRESIDENTE. Ma qui non si tratta di accettare soltanto un concetto, io domando se l'articolo rimanga come è proposto.

MANNA, *relatore*. Rimane così con l'aggiunta: « anche ove esista un vice-pretore ».

PRESIDENTE. Mi facciano il piacere di mandarmi scritta quell'aggiunta perchè io possa metterla ai voti. (*Pausa*).

Do lettura del nuovo testo concordato fra il Ministero e la Commissione.

« All'art. 37, primo comma, della legge sull'ordinamento giudiziario è aggiunto il seguente capoverso:

« In mancanza del pretore, anche dove esiste un vice-pretore, supplirà un pretore di un altro mandamento dello stesso distretto da designarsi con decreto reale.

« Tale provvedimento è applicabile soltanto alle preture nelle quali sieno state emesse meno di 100 sentenze all'anno secondo la media del quinquennio 1897-1901, tenuto conto altresì delle condizioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6702 ».

Metto a partito questo articolo così concordato.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).